



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

# **NOTA DI LETTURA**

## **Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020**

**Documento rivisto sulla base delle indicazioni scaturenti DPCM 17 maggio 2020**

**Aggiornata al 19 maggio 2020 - prima versione**

| OGGETTO   | ART                     | ORDINANZA N. 21<br>DEL 17 MAGGIO 2020   | SINTESI E<br>OSSERVAZIONI  |
|---|-------------------------|---|--|
| <p align="center"><b>RECEPIMENTO DELLE<br/>DISPOSIZIONI<br/>NAZIONALI E AMBITO<br/>DI APPLICAZIONE<br/>DELLA PRESENTE<br/>ORDINANZA</b></p> | <p align="center">1</p> | <p>Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al <b>decreto legge 16 maggio 2020, n. 33</b>, nonché le ulteriori disposizioni di cui al <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020</b> e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza.</p> <p>Sono, pertanto, abrogate dal 18 maggio 2020 tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.</p>   | <p>Applicazione dal 18 maggio, in Sicilia, del DL n. 33 del 16 maggio 2020, del DPCM 17 maggio 2020, della presente Ordinanza che abroga tutte le precedenti.</p>  |
| <p align="center"><b>ATTIVITÀ<br/>ECONOMICHE E<br/>PRODUTTIVE<br/>PRINCIPI GENERALI</b></p>   | <p align="center">2</p> | <p>Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.</p> <p>Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (<b>ALLEGATO N. 1, d'ora innanzi richiamate anche soltanto come "Linee guida"</b>).</p> <p>Dette misure si riferiscono ai seguenti settori:<br/>ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche.</p> | <p>Apertura attività consentite dal DPCM 17 maggio 2020 in base ai protocolli previsti dall'articolo 2.</p> <p>Adozione <b>"Linee guida"</b> Conferenza delle Regioni (<b>ALLEGATO N. 1</b>).</p> <p>Applicazione analogica alle attività autorizzate in precedenza.</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p><b>Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate.</b></p> <p>In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.</p> <p>Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle <b>attività produttive industriali e commerciali</b>, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i <b>protocolli</b> specificatamente indicati nell'<b>articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.</b></p> <p>Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.</p> <p>Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina la <b>sospensione dell'attività</b> fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.</p> |  |
| <p><b>ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE</b></p> | <p>3</p> <p>Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.</p> <p>Le <b>attività di catering</b> - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate <b>a partire dall'8 giugno 2020</b>, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche</p>  | <p>Autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>L'attività di catering potrà ripartire dall'8 giugno in locali adeguati. Fino al 7 sono</p> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   | disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <b>Fino al 7 giugno</b> si possono, comunque, svolgere tutte le <b>attività propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela</b> , purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.  | consentite le attività propedeutiche.   |
| <b>STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE</b> | 4 | <p>Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l'attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.</p> <p>Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell'ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l'ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti.</p> <p>Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno <b>specifico "protocollo"</b> con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di avvio della stagione balneare.</p> | <p>Sono consentite le attività propedeutiche.</p> <p>Utilizzazione spazi strutture per promozione e vendita.</p> <p>Possibilità di locare le cabine anche a nuclei familiari diversi.</p> <p>Possibilità di adottare specifici protocolli.</p> <p>Specifiche difficoltà con riferimento alle SPIAGGE LIBERE</p> <p>In attesa dell'apertura della stagione balneare si pongono numerosi problemi in ordine a costi e responsabilità per i Comuni</p> |

|  |          |  |   |
|--|----------|--|---|
| <p><b>STRUTTURE RICETTIVE</b></p>                | <p>5</p> | <p>Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed &amp; breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.</p> <p>Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.</p>   | <p>Consentite le attività turistiche, alberghiere ed extralberghiere e le annesse attività di bar e ristorazione interne.</p>   |
| <p><b>SERVIZI ALLA PERSONA</b></p>               | <p>6</p> | <p>Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l'uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico - e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.</p>   | <p>Consentiti i servizi di cura alla persona.</p> <p>Sono sospese le attività dei centri benessere e termali, ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza</p>  |
| <p><b>ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI</b></p> | <p>7</p> | <p>Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali.</p> <p>In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l'espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti.</p> | <p>Consentite le attività commerciali al dettaglio, anche nei centri commerciali e outlet, di vendita di beni e servizi e tutte le attività artigianali.</p> <p>Per le autoscuole sono autorizzate anche le esercitazioni pratiche.</p> |

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
|   |          | <p>Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali.</p> <p>Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.</p> | <p>Riaprono i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici.</p> <p>Restano ancora i dubbi sui Mercati itineranti.</p> <p>Al Sindaco è affidata la possibilità di regolamentare o vietare le attività mercatali. Tale aspetto presenta notevoli criticità e richiede una definizione più puntuale dei livelli di competenza e responsabilità tra Istituzioni e tra Comuni e privati.</p> |
| <p><b>MUSEI, PARCHI ARCHEOLOGICI, ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE</b></p> | <p>8</p> | <p>I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all'aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida.</p> <p>Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è, inoltre, consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.</p>   | <p>Dal 25 maggio riaprono, al pubblico, musei, archivi storici e biblioteche.</p> <p>Dal 18 maggio riaprono parchi archeologici e luoghi di cultura all'aperto.</p> <p>Sono consentite le attività propedeutiche alle riaperture.</p>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>MANIFESTAZIONI,<br/>EVENTI E SPETTACOLI</b></p> | <p>9</p> <p>In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell'Isola.</p> <p>Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica", così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.</p> <p>In ogni caso, l'autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Nella stessa data dell'8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l'apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.</p> <p>Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.</p> | <p>Sono vietati gli assembramenti.</p> <p>Dall'8 giugno sono consentite le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico e le attività convegnistiche o congressuali.</p> <p>Dal 18 maggio sono consentite le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica".</p> <p>Il numero dei partecipanti alle suddette manifestazioni deve essere indicato dall'autorità di Pubblica sicurezza. Si ricorda che tale materia è già regolamentata anche da altre norme tra le quali quelle di "Safety and Security" (Circolare Ministero Interno del 18 luglio 2018). Si</p> |
|---|---|---|

|  |           |  |   |
|--|-----------|--|---|
|  |           |  | <p>pone, pertanto, la necessità di un coordinamento tra le diverse disposizioni.</p> <p>Dall'8 giugno riaprono discoteche, teatri e cinema all'aperto.</p> <p>Dal 18 maggio sono consentite le attività propedeutiche.</p>  |
| <p><b>CHIUSURA NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI</b></p> | <p>10</p> | <p>È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.</p> <p>È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.</p> <p>Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.</p> | <p>Sono aperti al pubblico nei giorni domenicali e festivi solo le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.</p> <p>È consentito, nelle stesse giornate (anche nei centri commerciali e nei c.d), il servizio di consegna a domicilio solo di generi alimentari e di prima necessità, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.</p> |

|   |                          |  |   |
|---|--------------------------|--|---|
| <p align="center"><b>PROLUNGAMENTO<br/>DELL'ORARIO DI<br/>APERTURA E<br/>RINUNCIA AL GIORNO<br/>DI CHIUSURA</b></p> | <p align="center">11</p> | <p>Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all'articolo che precede).<br/>Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 della presente Ordinanza.</p> | <p>Dal 18 maggio i titolari di esercizi possono prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30) e rinunciare al giorno di chiusura settimanale.</p> <p>Tale disposizione non si applica a quelle attività il cui orario di chiusura è già successivo alle 23.30.</p> |
| <p align="center"><b>STAGE<br/>PROFESSIONALI E<br/>TIROCINI FORMATIVI</b></p>                                       | <p align="center">12</p> | <p>Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.</p>   | <p>Sono consenti gli stage professionali e i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive finalizzati alla c.d. formazione al lavoro.</p>   |
| <p align="center"><b>MOBILITÀ<br/>INFRAREGIONALE</b></p>  | <p align="center">13</p> | <p>Gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.<br/>Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e ss.mm.ii.</p>   | <p>Sono consentiti tutti gli spostamenti all'interno della Regione Siciliana</p>  |

**TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE SU  
GOMMA E MARITTIMO**

14

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.

Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell'ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l'articolazione indicata nell'ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.

Il TPL di linea extraurbano su gomma è assicurato fino al 50% degli assetti previsti dai contratti stipulati con la Regione Siciliana.

Il TPL di linea urbano su gomma è assicurato fino al 50% degli assetti previsti dai contratti con i Comuni nella fascia oraria 6-21.

Nel Trasporto Pubblico Urbano possono accedere passeggeri per un massimo del 40% dei posti omologati.

Il trasporto pubblico di collegamento con le Isole minori deve essere effettuato secondo quanto disposto negli allegati 2 e 3 dell'Ordinanza.

|                                 |           |   |   |
|---------------------------------|-----------|---|---|
| <p><b>ATTIVITÀ SPORTIVE</b></p> | <p>15</p> | <p>Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.</p> <p>I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l'apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della presente Ordinanza.</p> <p>Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate.</p> <p>Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.</p> | <p>Consentite le attività sportive individuali (con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti).</p> <p>Le attività sportive svolte nei circoli, dalle società, dalle associazioni sportive e nelle palestre sono consentite nel rispetto delle Linee guida per le palestre.</p> <p>Le piscine riaprono dal 25 maggio in base alle relative Linee guida.</p> <p>Le attività sportive - anche di squadra - le manifestazioni, gli eventi e le competizioni sportive possono svolgersi secondo le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 e nel rispetto delle relative linee guida e dei protocolli.</p> |
|---------------------------------|-----------|---|---|

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
|  |                          |  |  |
| <p align="center"><b>CHIUSURA<br/>TEMPORANEA DI<br/>AREE PUBBLICHE O<br/>APERTE AL PUBBLICO</b></p>                  | <p align="center">16</p> | <p>I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.</p>  | <p>I Sindaci possono chiudere temporaneamente le aree pubbliche o aperte al pubblico.</p>  |
| <p align="center"><b>DISPOSIZIONI PER I<br/>SOGGETTI POSITIVI IN<br/>STATO DI<br/>ISOLAMENTO<br/>DOMICILIARE</b></p> | <p align="center">17</p> | <p><b>I soggetti</b> dei quali sia stata accertata la <b>positività</b> al contagio da Covid-19 <b>hanno l’obbligo di:</b></p> <p>a) <b>comunicare le proprie condizioni di salute</b> al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;</p> <p>b) <b>permanere in isolamento</b> rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;</p> <p>c) <b>comunicare i nominativi dei propri conviventi</b>, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. <b>Alle disposizioni</b> di cui alle lettere a) e b) del comma 1 <b>sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici</b>, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono <b>sottoposti al tampone rinofaringeo</b> a conclusione del suddetto periodo. Sono <b>esclusi dagli obblighi</b> di cui al precedente comma i soli soggetti <b>conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario</b> (ivi</p> | <p>Obblighi per i soggetti positivi.</p> <p>Possibilità di utilizzo dell’applicazione “SiciliaSiCura” da parte dei soggetti positivi per il monitoraggio delle condizioni di salute.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).<br/>Per il monitoraggio delle condizioni di salute i soggetti di cui al presente articolo possono utilizzare l'applicazione "SiciliaSiCura", scaricandola dalle piattaforme AppleStore e Android.</p>   |   |
| <p><b>DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE</b></p> | <p>18 <b>Chiunque faccia ingresso in Sicilia</b>, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico di talune Regioni, ha l'obbligo di:</p> <p>a) <b>registrarsi sul sito internet <a href="http://www.siciliacoronavirus.it">www.siciliacoronavirus.it</a></b>, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;</p> <p>b) <b>permanere in isolamento obbligatorio</b> presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione.</p> <p>I soggetti in isolamento <b>non possono ricevere visite</b>. E' ammesso <b>soltanto</b> l'accesso di <b>badanti e personale sanitario</b>, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.</p> <p>I soggetti in isolamento sono <b>sottoposti a tampone rinofaringeo</b> alla conclusione del termine di quarantena.</p> <p>Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso secondo le modalità ritenute più idonee, che possono richiedere anche il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13</p> | <p>Obblighi per chi rientra in Sicilia.</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali diverse modalità di esame autorizzate dall'ISS.  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>REGIME DI<br/>SORVEGLIANZA PER<br/>LAVORATORI ESENTI<br/>EX LEGE<br/>DALL'ISOLAMENTO<br/>DOMICILIARE</b></p> | <p style="text-align: center;">19</p> <p>Sono esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui all'articolo che precede gli appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) <b>operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali</b> di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 coinvolti nella gestione dell'emergenza;</p> <p>b) <b>appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;</b></p> <p>c) <b>autotrasportatori e personale delle imprese</b> che assicurano la continuità della <b>filiera agro-alimentare e sanitaria;</b></p> <p>d) <b>lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;</b></p> <p>e) <b>cittadini siciliani che per brevi periodi debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per documentate esigenze cliniche e - per l'ipotesi di non autosufficienza o di terapie salvavita - un proprio accompagnatore;</b> nei confronti dei soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per le suddette esigenze, la struttura ospedaliera accipiente provvede immediatamente ad effettuare il <b>tampone rinofaringeo;</b></p> <p>f) <b>genitori</b> che debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale <b>per motivi di ricongiungimento, anche temporaneo in caso di separazione e/o divorzio, al figlio minore.</b></p> | <p>Categorie che non sono obbligate all'isolamento domiciliare.</p> <p>I lavoratori pendolari e quelli del TPL con mezzi veloci per collegamenti con isole minori regionali<br/>Sono sottoposti alla sorveglianza sanitari in sostituzione della quarantena obbligatoria e, in caso di sintomatologia devono sospendere l'attività, informare il medico e mettersi in isolamento.</p> <p>Permangono dubbi sull'applicazione di tale disposizione con riferimento, in particolare, agli esponenti delle Forze dell'Ordine</p> |

|   |    |   |  |
|---|----|---|--|
|   |    | <p>I lavoratori di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono sottoposti, in luogo della quarantena obbligatoria, al regime di sorveglianza sanitaria. Detta disposizione si applica, altresì, a coloro che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale.</p> <p>Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti sopra indicati sospendono l'attività e provvedono ad informare il Medico di medicina generale ovvero il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.</p> |  |
| <p><b>ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 APRILE 2020</b></p> | 20 | <p>Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.</p> <p>L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.</p>         | <p>Monitoraggio dati sanitari sul contagio a cura dei Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale</p> |
| <p><b>DISPOSIZIONI INERENTI L'ATTRAVERSAMENTO DELLO STRETTO DI MESSINA</b></p>    | 21 | <p>Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola.</p> <p><b>I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla</b></p>   | <p>Obblighi per i passeggeri che attraversano lo Stretto di Messina.</p>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p><b>presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana</b>, a mezzo mail al seguente indirizzo:<br/> lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it.<br/> <b>Entro le 24 ore</b> successive all’invio della dichiarazione, il modello viene <b>restituito</b> alla mail di provenienza con il <b>“visto” di autorizzazione</b>. Esso <b>deve essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo</b>.<br/> Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente.<br/> Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri nel medesimo Comune, anche avvalendosi di personale volontario non medico.<br/> Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli che precedono. Le convenzioni potranno in ogni caso essere modificate, risolte e/o recedute con provvedimento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana.</p> | Proseguono le convenzioni con le strutture alberghiere per l’isolamento obbligatorio.   |
| <b>DISPOSIZIONI PER LE ISOLE MINORI DELLA REGIONE SICILIANA</b> | 22<br>In vista dell’avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da   | I Sindaci delle Isole minori e quelli dei Comuni dei porti di partenza possono adottare appositi protocolli sanitari in vista dell’inizio della stagione turistica. Tali protocolli devono essere approvati |

|  |    |   |  |
|--|----|---|--|
|  |    | sottoporre all'approvazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.  | dall'Assessorato regionale Salute.   |
| <b>USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA</b> | 23 | <p>Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.</p> <p>Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.</p> <p>Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima.</p> | <p>L'uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.</p> <p><i>“L'uso della mascherina, oltre che un dispositivo di protezione personale, è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo”.</i> Lo ha precisato, con un comunicato stampa, l'assessorato regionale alla Salute.</p> <p>Non sono soggetti a tale obbligo i bambini sotto i sei anni, i soggetti con disabilità e chi svolge attività motoria.</p> |

|   |    |  |   |
|---|----|--|---|
| <b>COORDINAMENTO PER<br/>LE ATTIVITÀ<br/>EMERGENZIALI</b> | 24 | <b>Continua ad operare</b> , presso la Presidenza della Regione Siciliana, il <b>Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19</b> , istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.   |   |
| <b>DISPOSIZIONI SULLA<br/>EFFICACIA DELLE<br/>MISURE</b>  | 25 | <p>La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.</p> <p>La presente ordinanza, con validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.</p> <p>Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.</p> | <b>L'Ordinanza è valida dal 18 maggio al 7 giugno 2020.</b> |